

**Prot. N. Co.Re.Com. Cal/Ro**

## DELIBERAZIONE N.48

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Morabito xxxxx c/ RTI xxx, Gruppo Mediaset.

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 16/04/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente
Dott. Paolo Posteraro	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 2 novembre 2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 51367, con cui il Sig. Morabito xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società RTI xxx, Gruppo Mediaset, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 4 novembre 2011 (prot. n. 51891), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto, altresì, l'avviso di convocazione (prot. n. 9641 del 24 febbraio 2012) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 14 marzo 2012, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 14 marzo 2012, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

L'istante, sig. Morabito xxxxx ha chiesto l'intervento di questo Corecom per porre fine alla controversia insorta con l'operatore di comunicazioni elettroniche RTI xxx, Gruppo Mediaset e, a tal fine, riferisce:

- di avere aderito, a seguito dell'acquisto di un televisore Samsung, alla promozione "TV Samsung + gallery - Calcio gratis 12 mesi, sconto contributo di attivazione e costo di spedizione della tessera";
- di avere installato detto televisore nella propria abitazione, ma di avere riscontrato l'impossibilità di usufruire della suddetta promozione, in quanto la zona di residenza non era coperta da adeguato segnale per la ricezione dei programmi in digitale terrestre;
- di avere, di conseguenza, disdetto il servizio;
- di aver ricevuto, da parte di RTI, alcune fatture, comprendenti somme per presunte modifiche contrattuali (mai comunicate all'utente, né da questi accettate).

L'istante inoltrava, in data 3 agosto 2010, alla società RTI diffida legale dal recupero delle somme richieste, adducendo - tra l'altro - la precedente disdetta dal contratto di che trattasi.

L'operatore, tuttavia, avviava la procedura di recupero forzoso, vantando, nei confronti dell'odierno utente, un credito complessivo di € 129,49.

Al fine di veder risolta la controversia, il sig. Morabito depositava, presso questo Corecom, istanza per tentativo di conciliazione nei confronti di RTI - Gruppo Mediaset. Il procedimento si concludeva senza alcun esito, come da verbale redatto ai termini dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura (all. alla delibera n. 173/07/Cons.).

Alla luce di quanto premesso, l'istante ha chiesto a questo Comitato un provvedimento di definizione della controversia in atto con l'operatore RTI - Gruppo Mediaset al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente declaratoria di non tenuta al pagamento delle somme richieste dall'operatore (e ritiro della pratica dalla società di recupero crediti) e la corresponsione di una somma risarcitoria, pari a complessivi € 800,00.

In mancanza di alcuna memoria difensiva da parte dell'operatore e preso atto dell'assenza del medesimo all'udienza di discussione, tenutasi in data 14 marzo 2012, il fascicolo è stato ritirato per la decisione.

## Motivi della decisione

### 1. In tema di rito.

Si deve rilevare che la fase conciliativa si è conclusa con un verbale negativo, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura.

All'udienza di discussione dell'odierno procedimento, tenutasi in data 14 marzo 2012, parte ricorrente è stata presente a mezzo di un proprio delegato, nessuno ha presenziato per conto del gestore.

### 2. Riguardo al merito.

Forma oggetto della controversia odierna la contestazione, da parte del ricorrente, di alcune fatture emesse dall'operatore RTI Mediaset, in relazione alle quali si sostiene che il servizio non è stato usufruito ed è stato, successivamente, disdetta.

L'ammontare delle fatture, di cui si chiede lo storno, è pari a complessivi € 129, 49.

In relazione al contratto in questione è opportuno un preventivo esame della Carta dei Servizi Mediaset Premium e delle relative Condizioni generali di fornitura: si stabilisce che l'utente ha l'obbligo di verificare, preliminarmente, che la zona in cui chiede la fornitura del servizio rientri nelle "aree di copertura" del segnale, elencate nel sito web dell'operatore. In particolare, l'art. 2.4 della Carta dei servizi così recita: "La possibilità di ricezione del Servizio presuppone che l'utente, a propria cura e sotto la propria responsabilità, si accerti della sussistenza delle seguenti condizioni preliminari del Servizio...e, in particolare, verificando che ... la fruizione del Servizio avvenga all'interno delle Aree di Copertura con specifico riferimento al/ai pacchetti scelti nella Richiesta di Fornitura del Servizio..." (analoga previsione è contenuta nell'art. 2.2 delle Condizioni generali di fornitura del servizio Mediaset Premium). In mancanza, la società non si assume alcuna responsabilità per i casi di malfunzionamento/mancata ricezione dei contenuti offerti.

Venendo alla fattispecie in esame, si apprende che l'utente non aveva potuto usufruire della promozione alla quale aveva inizialmente aderito, in quanto - per sua stessa ammissione - la sua zona di residenza non era coperta da adeguato segnale per la ricezione dei programmi in digitale terrestre e, per tale ragione, aveva disdetta il servizio. L'istante contesta le fatture emesse dall'operatore, assumendone la totale infondatezza, perché successive alla disdetta e perché attinenti a presunte modifiche contrattuali, intervenute a sua insaputa. Tuttavia egli non fornisce alcuna prova di tali su riferite affermazioni. Quanto alla circostanza rappresentata dalla mancata copertura del segnale nella sua zona di residenza, si rileva che, in siffatta ipotesi, l'operatore è esonerato da responsabilità per inadempimento, atteso che l'utente, giusto quanto stabilito dalla Carta dei servizi e dalle Condizioni generali di fornitura, sopra richiamate, prima di richiedere l'attivazione del servizio medesimo, ha l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni preliminari per la fruizione del servizio, tra le quali, la verifica delle aree di copertura e la ricezione del segnale con qualità e livello adeguati. Per quanto sopra, la domanda di parte istante non può trovare accoglimento, in quanto infondata.

### 3. Sulle spese di procedura

Ritenuto equo liquidare, in favore dell'istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l'importo complessivo di euro 50,00 (cinquanta/00), atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie, il Corecom può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura anche indipendentemente dall'esito della stessa, in considerazione del comportamento delle parti nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia;

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali - Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, di rigettare integralmente, in quanto infondate, le richieste di parte istante, come formulate nell'atto introduttivo del presente procedimento;
- 2) E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 3) La società RTI xxx, Gruppo Mediaset è tenuta a corrispondere all'utente, sig. Morabito xxxxx, l'importo complessivo di euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura;
- 4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 6) La società RTI xxx, Gruppo Mediaset è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

### **I Componenti**

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Dott. Paolo Posteraro

### **Il Presidente**

f.to Prof. Alessandro Mangano

### **V. Il Dirigente**

f.to Avv. Rosario Carnevale